



## Nota informativa n. 6/2015

### In evidenza

#### **SUAP – AUA**

La Provincia di Roma, con la nota del 21.10.2015 avente ad oggetto “Istanze di Autorizzazione Uniche Ambientali di cui al DPR 59/2013. AGGIORNAMENTI E NOTE INFORMATIVE” ha comunicato, nel rispetto del modello unico nazionale e della normativa regionale, l’adozione provvisoria della nuova modulistica, prevedendo espressamente l’irricevibilità di quella prodotta in altro formato.

Nell’attesa di ulteriori chiarimenti da parte della Provincia, si suggerisce di indicare, nella pagina del SUAP sul sito del Comune, l’indirizzo della Provincia nel quale reperire i modelli di interesse dell’utente (<http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/territorio/servizi-al-cittadino/4423>) inserendoli come "allegati" al procedimento inviato al SUAP.

#### **T.A.R. Puglia – Inammissibilità SCIA cartacea/presentazione istanza al protocollo comunale**

Nonostante siano trascorsi ormai 5 anni dall’obbligo di presentazione della SCIA in formato cartaceo, si riscontra ancora la trasmissione della SCIA in formati non ammessi, anche da SUAP in delega e relativi a procedimenti presenti sul Portale.

A supporto dei continui inviti a rispettare il tenore del DPR 160/2010 si segnala la sentenza del 16/10/2015, n. 133 del T.A.R. Puglia (Bari, Sez. II) che ha stabilito l’inammissibilità di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia presentata in formato cartaceo, in quanto la modalità corretta di presentazione, prevista dal legislatore, è solo ed esclusivamente quella in formato telematico.

Il Tribunale Amministrativo pugliese ha stabilito che la presentazione su supporto cartaceo all’ufficio tecnico comunale diverso dal SUAP di una SCIA per attività produttive va rigettata, in quanto non si configura come SCIA. La presentazione telematica allo Sportello è l’unica possibilità per riconoscere validità alla segnalazione e, di conseguenza, poter procedere alla relativa istruttoria.

Secondo i giudici del TAR, il legislatore è stato infatti chiaro nello stabilire, all'art.2 del DPR n. 160/2010, che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive, di prestazione di servizi, e quelle relative alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, ed i relativi elaborati tecnici e allegati, debbano essere presentati esclusivamente in modalità telematica, al Suap competente per territorio.

Nel provvedimento del TAR si legge, infatti, che di tale modalità tiene conto anche l'art.19 della Legge n. 241/1990, laddove nel disciplinare prescrive che la SCIA "corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, possa essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica. In tal caso la segnalazione può considerarsi presentata solo al momento della ricezione da parte dell'amministrazione".

Pertanto, coerentemente con il principio della graduale dematerializzazione delle pratiche dirette alla pubblica amministrazione, in base al DPR n. 160/2010, una SCIA presentata al SUAP nel formato cartaceo, come nel caso di specie, non può, per il solo fatto di essere stata lì depositata, ritenersi una segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la presentazione in modalità telematica. Le SCIA presentate nel formato cartaceo, quindi, non possono essere considerate ricevibili e non potranno produrre, perciò, alcun effetto giuridico.

Infine, relativamente al decorso del termine per il silenzio assenso, il Tribunale specifica che l'unico *dies a quo* è il momento di recepimento dell'istanza da parte del Suap rappresentato dal rilascio dell'apposita ricevuta, come sancito espressamente dall'art.5, DPR 160/2010.